



Comune di
Porza

Cancelleria comunale

Via Cantonale 22

CH-6948 Porza

Telefono

+41 91 941 81 81

cancelleria@porza.ch

www.porza.ch

**Permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande
in occasioni straordinarie e manifestazioni ricreative**

(sagre, carnevali, eventi politici, religiosi e sportivi,
eventi culturali, feste, fiere, festival e mercati, ecc.)

Nome della manifestazione:

Organizzatore (società o privato):

Luogo della manifestazione:

Date e orari:

È richiesta una deroga alla quiete notturna (art. 2 Orumori)? si no

Deroga per i seguenti orari:

È richiesta una deroga ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 Orumori? si no

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 Orumori? si no

È richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 cpv. 4 Orumori? si no

È presente un servizio di sicurezza? si no

Se sì, nome della ditta?

Se sì, fasce orarie di presenza del servizio di sicurezza:

È prevista la vendita di distillati (art. 2 LAlc)? si no

Se sì, indicare:

- i punti di vendita:

- persona responsabile del punto vendita:

- dati per la fatturazione della tassa distillati:

Gerente responsabile¹ presente sul posto, Nome e Cognome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Certificato / diploma cantonale:

Cellulare:

e-mail:

Responsabile della manifestazione presente sul posto, Nome e Cognome:

Indirizzo:

Cellulare:

e-mail:

Luogo e data:

Firma del responsabile:

¹ Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

Si ricorda il divieto di vendere bevande alcoliche ai minori di 18 anni di età (art. 23 LEAR). Informiamo inoltre che l'autorizzazione sarà notificata al Laboratorio cantonale il quale potrà effettuare delle visite non annunciate.

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR)

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

Art. 19¹ È vietata:

- a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta;
- b) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Rilascio

Art. 27¹ Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio.

² Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

Condizioni particolari

Art. 28¹ I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

² I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.

³ I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

⁴ La vendita di alcool ai sensi della LAIc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Responsabilità

Art. 29¹ L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.

² Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

³ La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Durata

Art. 30 La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Controllo

Art. 31 Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Art. 41 L'autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse: ...

- b) tassa sull'alcool;

Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLEAR)

Responsabilità del titolare

Art. 49¹ Il titolare di un permesso speciale secondo l'articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 42 lettere b e 19 LEAR.

² Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43, che dovrà essere presente sul posto.

³ La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Responsabilità e compiti

Art. 42 Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:

...

- b) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi;

Responsabilità e compiti

Art. 43 Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:

- a) curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
- b) vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
- c) esporre i prezzi delle prestazioni offerte;

- d) garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici ai sensi dell'articolo 25 LEAR;
- e) vigilare al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche;
- f) notificare gli ospiti alla polizia ai sensi dell'articolo 37 LEAR.

Responsabilità civile

Art. 50¹ I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

² Per il resto valgono gli articoli 31 e 32.

Prova del contratto d'assicurazione

Art. 31¹ La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato dell'assicuratore, riservato l'articolo 33.

² La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Garanzia minima

Art. 32 Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 di franchi.

Tassa sull'alcool

Art. 62¹...

³ Per il rilascio della patente per commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAIc, relativamente a manifestazioni nell'ambito dei permessi speciali, il Servizio applica una tassa pari a 50 franchi per punto di vendita. Per manifestazioni della durata superiore a quattro giorni la tassa è pari a 150 franchi per punto di vendita.

Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutili (Orumori)

Art. 2 Quietè notturna

¹ È vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

² Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 08.00, qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. L'Autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Art. 11 Apparecchi di riproduzione del suono

¹ Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc., possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.

² L'uso irrazionale di radio, giradischi, incisori, ecc., portatili è vietato nei luoghi pubblici (giardini, vie e piazze, ecc.).

³ L'impiego di giradischi elettrici automatici o di qualsiasi altro strumento meccanico, nonché di comandi a distanza per trasmissioni musicali o canore, collegati con altoparlante od amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

⁴ Dopo le ore 23.00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti, salvo particolare autorizzazione dell'Autorità.

Art. 12 Produzione vocali e strumenti

¹ Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

² Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

³ Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

⁴ Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAIc)

Art. 2

¹ È bevanda distillata nel senso della presente legge l'alcool etilico in tutte le sue forme, qualunque ne sia il modo di fabbricazione.

² Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.

³ Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai prodotti che contengono un'aggiunta d'alcool.

⁴ Il Consiglio federale sottoporrà, mediante ordinanza, alla presente legge qualsiasi altra specie di alcool potabile e atto a sostituire l'alcool etilico.